
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI DI IMPRESA

STATUTO

Rev.10/2021

Art. 1- Denominazione, durata e sede

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, la "Associazione Italiana Giuristi d'Impresa", in forma abbreviata AIGI (l'Associazione).
2. L'Associazione è a tempo indeterminato ed ha sede in Milano, con possibilità di istituire uffici in altre città.
3. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Art. 2 Giurista di Impresa

1. L'Associazione è costituita da persone fisiche e riunisce Giuristi di Impresa di qualsiasi nazionalità che rispondano ai requisiti richiesti per l'ammissione.
2. È Giurista di Impresa colui che svolge attività professionale di assistenza e consulenza in materia giuridica alle dipendenze di imprese o enti sia privati sia pubblici, di associazioni di imprese, di enti pubblici economici, della pubblica amministrazione (appresso cumulativamente indicati come "imprese"). Il Giurista di Impresa concorre ai processi decisionali e gestionali dell'impresa, mediante l'apporto delle proprie specifiche competenze giuridiche.
3. L'attività di Giurista di Impresa è svolta in Italia o all'estero, in quest'ultimo caso a favore di imprese italiane o controllate da imprese italiane o di imprese estere aventi attività operative in Italia.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione ha per oggetto e finalità il riconoscimento e l'affermazione della figura e del ruolo professionale dei Giuristi d'Impresa nell'ambito del contesto sociale e del mondo delle imprese nonché la disciplina della relativa attività, secondo i principi del presente Statuto, del Codice di Condotta dell'Associazione e delle norme che dovessero essere stabilite da leggi e regolamenti nazionali e della Unione Europea.

2. Nell'ambito ed in funzione dei propri scopi l'Associazione:
 - a) vigila sul rispetto delle regole deontologiche della professione di Giurista di Impresa, sancite dalle leggi, dal Codice di Condotta e da altri eventuali regolamenti dell'Associazione, anche sotto il profilo della qualità delle prestazioni professionali;
 - b) provvede all'introduzione di sistemi di certificazione della qualità delle prestazioni rese dai Soci;
 - c) promuove e favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale continuativi dei Soci, anche mediante l'organizzazione o contributi all'organizzazione di corsi di specializzazione e di aggiornamento, congressi, seminari, nonché mediante la creazione o collaborazione a riviste specializzate ed a pubblicazioni di carattere giuridico-economico;
 - d) favorisce lo scambio di informazioni, esperienze e documentazione tra i Soci;
 - e) promuove e mantiene i contatti con le autorità preposte al controllo delle associazioni e con la Pubblica Amministrazione;
 - f) promuove e mantiene i contatti con ordini professionali ed associazioni ed enti in genere, italiani ed esteri;
 - g) partecipa ad organismi nazionali od internazionali;
 - h) cura lo sviluppo in generale della propria attività.
3. L'Associazione, attraverso i propri organi, esprime eventuali pareri ed osservazioni su materie giuridiche o comunque inerenti all'attività del Giurista d'Impresa. La posizione dell'Associazione non può in alcun caso costituire espressione delle imprese di appartenenza dei Soci.
4. L'elenco nominativo degli iscritti all'Associazione è pubblico.

Art. 4 - Categorie di Soci e requisiti per l'ammissione all' Associazione

1. I Soci si distinguono in:
 - a) Soci Ordinari.
 - b) Soci Sostenitori.
 - c) Soci Onorari.
2. Soci Ordinari

Sono requisiti, concorrenti fra loro, per l'ammissione quali Soci Ordinari:

- a) il possesso di laurea in giurisprudenza conseguita in Italia, al termine di un corso di studi avente durata legale non inferiore ai quattro anni, ovvero il possesso di titolo di studio universitario conseguito all'estero che sia considerato equipollente in base alle leggi vigenti;
- b) lo svolgimento di attività di Giurista di Impresa in via continuativa da almeno un anno;
- c) il godimento dei diritti civili;
- d) la buona condotta civile e morale.

3. Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori:

- a) coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendano apportare all'Associazione particolari contributi in termini di prestazioni intellettuali e/o di sostegno economico, anche se non svolgono attività di Giurista di Impresa;
- b) i Soci Ordinari che abbiano cessato l'attività di Giurista di Impresa e permangano iscritti all'Associazione.

4. Soci Onorari

- a) Possono essere proclamati Soci Onorari, con deliberazione del Consiglio Generale, persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, abbiano contribuito in modo considerevolmente significativo all'affermazione della professione di Giurista di Impresa.
- b) Gli ex-Presidenti dell'Associazione sono Soci Onorari di diritto.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

1. L'ammissione dei Soci, Ordinari e Sostenitori, e la proclamazione dei Soci Onorari spettano al Consiglio Generale.
2. La domanda di ammissione è presentata al Presidente dell'Associazione, secondo il modello predisposto dall'Associazione, e deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) autocertificazione del titolo di studio;
 - b) autocertificazione dell'assenza di condanne penali per fatti dolosi;
 - c) autocertificazione dello svolgimento da almeno un anno dell'attività di Giurista di Impresa, o di una attività in campo giuridico che, a giudizio insindacabile del Consiglio Generale, possa considerarsi

equivalente, con indicazione sommaria del curriculum vitae e dell'attività svolta;

- d) elaborati professionali e altra eventuale documentazione, secondo criteri definiti con regolamento dal Consiglio Generale;
 - e) indicazione dell'apporto offerto nel caso di Socio Sostenitore.
3. Il Consiglio Generale decide sulle domande, con facoltà di disporre, anche tramite le Sezioni Territoriali, l'accertamento dei requisiti sostanziali per l'ammissione.
 4. Contro il rigetto della domanda di ammissione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione all'interessato. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
 5. L'ammissione all'Associazione comporta l'integrale accettazione dello Statuto, del Codice di Condotta e dei regolamenti dell'Associazione.

Art. 6 - Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto dell'Associazione, il Codice di Condotta, i regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni degli organi associativi, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale e ad astenersi da comportamenti che possano compromettere la reputazione e la dignità della professione, dell'Associazione e degli altri Soci.
2. I Soci Ordinari ed i Soci Sostenitori, all'atto dell'iscrizione e all'inizio di ciascun anno, sono tenuti al versamento di una quota associativa il cui importo viene stabilito dall'Assemblea.
I Soci Sostenitori sono altresì tenuti ad effettuare l'apporto indicato al momento dell'ammissione.
I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di quote o contributi, fermi restando tutti gli altri doveri derivanti dalla qualità di Socio.
3. I Soci Ordinari hanno il dovere di curare costantemente il proprio aggiornamento professionale. Il Consiglio Generale provvede, mediante apposito regolamento, ad indicare ed aggiornare i requisiti minimi perché tale requisito possa considerarsi rispettato.
4. Il Consiglio Generale può richiedere in qualsiasi momento ai Soci Ordinari la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della permanenza dei requisiti di appartenenza all'Associazione.
5. I Soci Ordinari devono comunicare senza indugio all'Associazione la cessazione dell'attività di Giurista di Impresa, specificando se intendano rimanere iscritti quali soci Sostenitori.

Art. 7 - Cessazione.

1. I Soci cessano di far parte dell'Associazione:
 - a) per dimissioni;
 - b) per cessazione dell'attività di Giurista di Impresa od interruzione della stessa per un periodo superiore ad un anno; tale disposizione non si applica ai Soci Sostenitori ed ai Soci Onorari;
 - c) per provvedimento di esclusione a seguito di procedimento disciplinare;
 - d) a seguito di mancato pagamento delle quote sociali per almeno 2 anni, ovvero a seguito di mancato adempimento di quanto previsto all'art. 6 nn. 4 e 5;
 - e) per mancata prestazione dell'apporto indicato al momento dell'iscrizione da parte dei Soci Sostenitori.

Nei casi sub b) - d) - e) la cessazione è disposta dal Consiglio Generale.

2. Avverso i provvedimenti del Consiglio Generale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione all'interessato.
3. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Art. 8 - Fondo Comune dell'Associazione

1. Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito ed alimentato:
 - a) dalle quote annuali di iscrizione;
 - b) dai contributi in denaro dei Soci Sostenitori;
 - c) da eventuali contributi volontari da parte dei soci, di imprese ed enti, privati e pubblici, e terzi in genere;
 - d) da eventuali entrate derivanti da attività organizzate anche in collaborazione con terzi, quali convegni, pubblicazioni e simili;
 - e) dai beni acquisiti nello svolgimento della propria attività.
2. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Generale e, ove nominato, il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Art. 10 - Assemblea Ordinaria.

1. L'Assemblea Ordinaria regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni obbligano i Soci, a qualsiasi categoria appartengano.
2. Tutti i Soci Ordinari, ed i Soci Onorari, hanno diritto di partecipare e di intervenire all'Assemblea con diritto di voto. Tutti i Soci Sostenitori hanno diritto di intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e non concorrono alla determinazione del quorum.
3. Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare per delega da un altro Socio Ordinario od Onorario. Nessun Socio avente diritto di voto può essere portatore di più di 30 deleghe.
4. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida quando è presente o rappresentata la metà dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero dei Soci partecipanti, e può essere tenuta anche nello stesso giorno della prima convocazione, con un intervallo di almeno un'ora.
5. Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza relativa dei voti dei Soci presenti o rappresentati.
6. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Generale almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente. Viene altresì convocata su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto che contenga l'indicazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.
7. In caso di inerzia del Consiglio Generale la convocazione viene disposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
8. La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del Giorno e deve essere effettuata con preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data fissata, con il mezzo di comunicazione e/o pubblicità che verrà deciso dal Consiglio Generale e che dovrà rispondere a criteri di sufficiente certezza, anche via posta elettronica. In deroga a quanto sopra la convocazione

dell'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali dovrà essere fatta con le medesime modalità previste per l'Assemblea Straordinaria.

Art. 11- Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Generale o su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto che contenga l'indicazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso, ove il Consiglio Generale non provveda, la convocazione viene disposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere inviata con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o anche via posta elettronica, osservandosi per le ulteriori modalità di convocazione e partecipazione le medesime disposizioni previste per l'Assemblea Ordinaria.
3. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. La seconda convocazione può essere anche nel medesimo giorno della prima, purché con un intervallo di almeno un'ora.
4. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza relativa dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) nomina il Consiglio Generale;
 - b) nomina i Revisori dei Conti;
 - c) nomina i Proviviri;
 - d) approva il rendiconto di gestione dell'anno precedente nonché il preventivo di gestione dell'anno in corso;
 - e) delibera su ogni altro argomento che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea Straordinaria o di altri organi associativi.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) sulle proposte di modifica del Codice di Condotta;
 - c) sullo scioglimento dell'Associazione;

d) sulle altre materie che per legge le fossero demandate.

Art. 13 - Assemblea con voto per corrispondenza

1. In ogni caso in cui le circostanze o l'importanza degli argomenti su cui l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è chiamata a deliberare lo consiglino, ovvero qualora l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione non possa aver luogo per mancanza del quorum previsto dall'art. 11, il Consiglio Generale può deliberare che la votazione venga effettuata per corrispondenza. Nella votazione per corrispondenza il quorum deliberativo, sia per l'Assemblea ordinaria sia per l'Assemblea straordinaria, è pari alla maggioranza relativa di coloro che esprimono il voto scritto.
2. La nomina degli organi associativi, salvo diversa determinazione del Consiglio Generale a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, avviene tramite votazione per corrispondenza secondo il Regolamento Elettorale dell'Associazione predisposto dal Collegio dei Revisori.
La data della votazione dovrà essere fissata dal Consiglio Generale con un anticipo di almeno quattro mesi.
3. Lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione dell'esito della votazione avvengono a cura e sotto la responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Eventuali impugnazioni delle operazioni di voto dovranno essere proposte per iscritto, entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito, al Collegio dei Probiviri o, nel caso dell'elezione di quest'ultimo, al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Cariche sociali - Principi generali

1. I Soci ricoprono le cariche associative a titolo gratuito.
2. Le cariche cessano per decorso del mandato, con proroga per i soli affari ordinari fino alla nomina dei successori, e immediatamente nel caso del venir meno dei requisiti di eleggibilità e di cessazione della qualità di Socio.
3. La appartenenza ad un organo collegiale è incompatibile con l'appartenenza ad altro organo collegiale, fatta eccezione per la qualità contestuale di membro del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Art. 15 - Consiglio Generale - Composizione

1. Il Consiglio Generale è composto da 15 membri, compreso il Presidente, e dura in carica tre anni.
2. Sono eleggibili nel Consiglio Generale i Soci Ordinari ed i Soci Onorari. L'elezione nella carica di membro del Consiglio Generale è

- rinnovabile.
3. L'elezione del Consiglio Generale avviene su presentazione di liste o per candidature singole, come segue:
 - a) nel caso di presentazione di almeno due liste, al fine di rispettare il principio della rappresentanza delle minoranze, a ciascuna lista sarà attribuito un numero di componenti del Consiglio Generale proporzionale alla percentuale di voti ottenuta, risultando eletti - per ciascuna lista - coloro che hanno ottenuto il numero più alto di preferenze. Nel computo delle percentuali si trascurano i resti inferiori allo 0,5%, tale resto e quelli superiori dovendo computarsi per una unità;
 - b) qualora non vengano presentate almeno due liste, la votazione avverrà su singoli candidati, risultando eletti i candidati che ottengono il più alto numero di preferenze.
 4. Le candidature, singole o per lista, devono essere consegnate al Collegio dei Revisori dei Conti costituito in Comitato Elettorale almeno tre mesi prima della data fissata per la votazione. La candidatura di una sola lista vale come somma di candidature singole.
 5. Ciascuna lista, a pena di irricevibilità, deve contenere un numero di candidati non inferiore a venticinque, essere presentata da non meno di venti soci ed essere sottoscritta dai presentatori e, per l'accettazione della candidatura, dai candidati stessi. Inoltre, al fine di assicurare rappresentatività geografica, ogni lista dovrà includere almeno un candidato per ogni sezione territoriale.
 6. I membri del Consiglio Generale che per qualunque ragione cessino dalla carica vengono sostituiti dai primi dei non eletti della lista di appartenenza o, nel caso di votazione per singoli candidati, dal candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, tenendo presente quanto previsto nel secondo comma del n. 2 di questo articolo. In caso di mancanza di candidati non eletti, provvede il Consiglio per cooptazione. Non si può procedere a più di cinque cooptazioni.
 7. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio.
 8. Il Presidente dovrà in tal caso convocare senza indugio l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Generale.

Art. 16 - Consiglio Generale - Compiti

1. Il Consiglio Generale:

- a) indirizza, dirige ed amministra l'attività dell'Associazione;
 - b) decide sull'ammissione e, nei casi espressamente previsti, sulla cessazione dei Soci Ordinari e Sostenitori;
 - c) gestisce il fondo comune dell'Associazione e predispone il rendiconto di gestione e il preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredati dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) nomina nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente Vicario, ed un eventuale altro Vice Presidente;
 - e) stabilisce l'ubicazione della sede sociale nonché degli uffici eventualmente istituiti in altre città;
 - f) istituisce, ove del caso, Sezioni Territoriali, tenuto conto della consistenza numerica dei Soci nelle varie aree geografiche;
 - g) nomina i responsabili delle Sezioni Territoriali, preferibilmente fra i soci della Sezione interessata, ed attribuisce eventuali altri compiti a propri componenti;
 - h) nomina il Segretario-Tesoriere, anche al di fuori dei propri membri o dei Soci;
 - i) il Consiglio Generale emana le normative regolamentari applicative del presente Statuto che dovessero rendersi necessarie, anche ai fini di quanto previsto all'art. 3, da sottoporsi per ratifica alla prima successiva assemblea utile;
 - j) provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Collegio dei Probiviri;
 - k) formula all'Assemblea le proposte di deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto, del Codice di Condotta e del Regolamento Elettorale, e su qualsiasi altro tema di pertinenza dell'Assemblea, di propria iniziativa o su proposta del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri o di un decimo dei Soci;
 - l) attribuisce la qualifica di Socio Onorario;
 - m) svolge gli altri compiti espressamente assegnatigli dallo Statuto.
2. Il Consiglio Generale ha facoltà di apportare in via di urgenza, con delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti, le modifiche statutarie che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'adeguamento a disposizioni di legge o comunque a disposizioni normative concernenti il ruolo dell'Associazione o del Giurista di Impresa. In tal caso le modifiche statutarie dovranno essere sottoposte senza indugio alla ratifica dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 17 - Consiglio Generale - Funzionamento

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente dell'Associazione che ne presiede le riunioni. Esso si riunisce di norma con cadenza trimestrale. Si riunisce anche quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti, con indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.
2. Ciascun componente può delegare per iscritto il proprio voto ad altro membro del Consiglio, fermo restando che la stessa persona non può essere portatrice di più di una delega.
3. La convocazione deve essere inviata, anche via fax, posta elettronica o altre idonee tecniche di comunicazione a distanza, almeno sette giorni prima della riunione, ovvero due giorni prima nei casi di urgenza.
4. Le riunioni sono valide quando è presente personalmente o per delega almeno la metà dei Consiglieri. E' ammessa la riunione telefonica o per videoconferenza.
5. Le deliberazioni del Consiglio Generale vengono adottate a maggioranza relativa dei membri presenti o rappresentati. Delle riunioni viene compilato verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene conservato nell'archivio dell'Associazione.
6. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano i Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri, i quali sono tenuti ad esprimere parere sulle deliberazioni che riguardano la loro attività; possono essere invitati a parteciparvi e ad esprimere pareri i Responsabili delle Sezioni Territoriali.
7. Le decisioni del Consiglio Generale possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai componenti, purché le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso garantiscano che risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa da parte dei suoi componenti. La procedura di raccolta dei consensi dei componenti del Consiglio dovrà in ogni caso essere ultimata, a pena di decadenza dell'attività svolta, entro quindici giorni solari dal suo avvio.

Art. 18 - Comitato Direttivo

1. Il Consiglio Generale può costituire nel suo seno un Comitato Direttivo composto da cinque a sette membri, delegandogli in tutto o in parte i compiti previsti dalle lettere a) - b) - c) - i) e j) dell'art.16.
Il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione sono membri di diritto del Comitato Direttivo. Nella nomina degli altri componenti il Consiglio Generale deve tener conto di criteri che consentano rappresentatività geografica. Il Comitato Direttivo ha l'obbligo di riferire al Consiglio Generale in merito alla propria attività, come stabilito in

sede di delega.

2. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente con avviso indicante l'Ordine del Giorno, da inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione, secondo le forme previste per le riunioni del Consiglio Generale. In casi di urgenza il termine per la convocazione è ridotto a due giorni. E' ammessa la riunione telefonica o per videoconferenza.
3. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza relativa dei propri componenti. Non è ammesso il voto per delega. Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario della riunione.
4. Il Comitato Direttivo ha la medesima durata in carica del Consiglio Generale che lo nomina.
5. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano i Revisori dei Conti, i quali sono tenuti ad esprimere parere sulle deliberazioni che comportano impegno finanziario; possono essere invitati a parteciparvi e ad esprimere pareri i Responsabili delle Sezioni Territoriali.
6. Le decisioni del Comitato Direttivo possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai componenti, purché le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso garantiscano che risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa da parte dei suoi componenti. La procedura di raccolta dei consensi dei componenti del Comitato dovrà in ogni caso essere ultimata, a pena di decadenza dell'attività svolta, entro quindici giorni solari dal suo avvio.

Art. 19 - Presidente

1. Spettano al Presidente la guida ed il coordinamento generale di tutte le attività dell'Associazione, in coerenza con le linee guida poste dal Consiglio Generale.
2. Può essere eletto Presidente il Socio Ordinario od Onorario che sia iscritto all'Associazione da almeno cinque anni.
3. Il Presidente si avvale del supporto operativo del Segretario-Tesoriere e dell'Ufficio di Segreteria, nonché dei Responsabili di Sezione Territoriale.
4. In caso di assenza od impedimento temporanei del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario.
5. Qualora il Presidente cessi per dimissioni od altro motivo si dovrà procedere ad una nuova elezione nel più breve tempo possibile, con

applicazione in via temporanea di quanto previsto al n. 4 precedente.

6. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati interi consecutivi. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, n. 4, secondo comma, agli ex Presidenti dell'Associazione che abbiano completato due mandati consecutivi, l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Generale, attribuisce il titolo di Presidente Emerito anche in considerazione del fatto che gli ex Presidenti abbiano continuato o continuino a svolgere attività di promozione dell'Associazione.

Art. 20 - Rappresentanza dell'Associazione

1. La firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente Vicario.
2. I Responsabili di Sezione Territoriale hanno poteri di rappresentanza limitati alle materie ed alle attività che riguardano l'ambito della Sezione, entro gli eventuali limiti che fossero posti dal Consiglio Generale o dal Comitato Direttivo.
3. Il Segretario Tesoriere ha i poteri necessari al compimento delle operazioni bancarie ed all'amministrazione. Il Consiglio Generale può disporre che tali poteri vengano esercitati con firma congiunta con un componente del Consiglio Generale.
4. Il Consiglio Generale ed il Presidente possono delegare incarichi particolari a Soci, dettandone i limiti.

Art. 21 - Sezioni Territoriali

1. Qualora il Consiglio Generale abbia deliberato di istituire una Sezione Territoriale, essa è diretta da un Responsabile di Sezione, che resta in carica, salvo revoca, per tutta la durata della permanenza in carica del Consiglio Generale che lo ha eletto.
2. Il Responsabile di Sezione:
 - a) mantiene i contatti con i Soci la cui attività si svolge nel territorio della Sezione;
 - b) favorisce lo scambio di informazioni, esperienze e documentazione tra i Soci, anche mediante l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di lavoro, incontri, seminari;
 - c) favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale dei Soci, organizzando e coordinando i corsi di formazione di cui si ravvisasse l'opportunità;

- d) mantiene i contatti con gli ordini professionali, altre associazioni similari, associazioni di impresa e di categoria, autorità ed istituzioni universitarie presenti sul territorio della Sezione.
3. L'attività della Sezione Territoriale viene svolta e coordinata in autonomia dal Responsabile di Sezione. Il Responsabile della Sezione si avvale del supporto della Segreteria dell'Associazione e della collaborazione dei Soci della Sezione. Il Responsabile di Sezione agisce nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Generale, riferendo al Presidente in merito alle iniziative sviluppate ed alle attività svolte. Nello svolgimento della propria funzione, il Responsabile di Sezione si coordina con il Presidente, i membri del Consiglio Generale e gli altri Responsabili di Sezione, allo scopo di realizzare uniformità di iniziative.
4. In sede di preventivo il Consiglio Generale stanza per ogni Sezione Territoriale un fondo di spesa, commisurato alla consistenza numerica dei Soci della Sezione ed alle iniziative programmate.

Art. 22 - Gestione ed Esercizio

1. La gestione del fondo comune dell'Associazione è affidata al Consiglio Generale. Tale gestione dovrà essere in linea con eventuali direttive dell'Assemblea.
2. L'esercizio finanziario ha durata dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Segretario-Tesoriere

1. Il Segretario-Tesoriere:
 - a) assicura il necessario supporto operativo al Presidente, agli Organi associativi ed alle Sezioni Territoriali;
 - b) tiene ed aggiorna il registro dei Soci, divisi per categorie;
 - c) interviene alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, con diritto di voto solo se componente dell'organo;
 - d) cura, con la supervisione ed approvazione dei Presidenti delle rispettive riunioni, la stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo e provvede alla conservazione dei libri sociali;
 - e) provvede alla conservazione e gestione della documentazione in genere dell'Associazione;
 - f) cura la gestione economica ordinaria dell'Associazione, amministrando il fondo comune in conformità alle direttive del Consiglio Generale e del Presidente ed agli impegni assunti

dall'Associazione; è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione;

- g) redige il rendiconto di gestione, sottoponendolo al Consiglio Generale dopo la revisione e il visto del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) svolge gli altri compiti che gli sono affidati dal Consiglio Generale e dal Presidente;
 - i) dirige l'eventuale personale di segreteria;
2. Nello svolgimento dei compiti sopra elencati al n. 1 di questo articolo il Segretario opera secondo le direttive ed indicazioni del Presidente, e ove del caso, del Consiglio Generale.
 3. Ogni anno, in sede di preventivo, il Consiglio Generale, stanza un fondo per le necessità e le spese di Segreteria.

Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi sono nominati dall'Assemblea tra i Soci Ordinari ed Onorari, e durano in carica tre anni.
2. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea fra i membri effettivi che svolgono attività di Giurista di Impresa.
3. Il Collegio controlla l'attività finanziaria dell'Associazione e presenta all'Assemblea la propria relazione sul rendiconto e sul preventivo predisposti dal Consiglio Generale.
4. Svolge le altre funzioni espressamente assegnategli dallo Statuto, fra le quali quelle di Comitato Elettorale.
5. L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene per candidature singole. I membri effettivi che per qualunque ragione cessino dalla carica sono sostituiti dai supplenti secondo l'ordine dei voti ricevuti. La prima Assemblea successiva provvede alla sostituzione del revisore supplente divenuto effettivo.

Art. 25 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi sono nominati dall'Assemblea e durano in carica cinque anni.
2. Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri i Soci Ordinari od Onorari che siano iscritti all'Associazione da almeno cinque anni. Il Presidente del Collegio può essere scelto anche al di fuori dei Soci, fra persone che operino da almeno dieci anni nel mondo del diritto con particolari qualificazioni e garantiscano la più assoluta imparzialità.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

3. Il Collegio dei Probiviri:

- a) vigila sul rispetto dello Statuto, del Codice di Condotta e di regolamenti e/o politiche dell'Associazione da parte di tutti i Soci;
- b) può sottoporre al Consiglio Generale proposte di modifica del codice di condotta;
- c) adotta le sanzioni disciplinari previo parere, non vincolante, del Comitato Direttivo;
- d) svolge funzioni conciliative in relazione ad eventuali controversie tra Soci;
- e) esplica le ulteriori funzioni espressamente assegnate dallo Statuto e dal Consiglio Generale in base ad appositi regolamenti e/o politiche dell'Associazione.

4. L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene per candidature singole. I membri effettivi che per qualunque ragione cessino dalla carica sono sostituiti dai supplenti secondo l'ordine dei voti ricevuti. La prima Assemblea successiva provvede alla sostituzione del Probiviro supplente divenuto effettivo.

Art. 26 - Procedimento disciplinare

1. La violazione dei doveri del Socio, accertata secondo quanto previsto nel presente articolo, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) avvertimento, consistente nel richiamo della persona sulla violazione commessa e nell'esortazione a non ricadervi;
 - b) censura, in caso di violazione di lieve entità;
 - c) sospensione dall'iscrizione, fino a un massimo di tre anni, in caso di violazione grave;
 - d) radiazione, in caso di violazione gravissima o di condotta gravemente lesiva della reputazione o della dignità professionale.
2. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del precedente n. 1 vengono resi noti a tutte le persone appartenenti all'Associazione e quelli di cui alla lettera d) possono altresì essere comunicati, qualora la persona svolga l'attività di Giurista d'Impresa, all'azienda di appartenenza.
3. Il procedimento disciplinare si svolge come segue:
 - a) quando perviene notizia di fatti che possano condurre all'applicazione di una sanzione disciplinare, il Collegio dei

Proviviri apre il procedimento e nomina tra i suoi membri un relatore;

- b) il Collegio, esaminato il rapporto del relatore e udito l'interessato, delibera a maggioranza;
 - c) le decisioni del Collegio devono riportare una sintetica esposizione dei fatti e devono essere adeguatamente motivate. Esse sono comunicate all'interessato con lettera raccomandata, inviata a cura del Presidente del Collegio entro dieci giorni da quello della deliberazione. Copia di tale lettera viene inviata, entro lo stesso termine, al Consiglio Generale.
4. Salvo casi eccezionali, nei quali a giudizio dei Proviviri sia opportuno procrastinare lo svolgimento dell'azione nell'interesse della persona sottoposta a procedimento disciplinare, la decisione del Collegio deve intervenire non oltre quattro mesi dal momento in cui è pervenuta notizia dei fatti per i quali si procede.
 5. Contro la decisione del Collegio dei Proviviri è ammesso ricorso ad un Giurì d'Onore da parte dell'interessato, da presentarsi al Collegio dei Proviviri entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.
 6. Il Giurì d'Onore è composto da tre membri, due dei quali scelti rispettivamente dall'interessato e dal Collegio dei Proviviri, nel termine di quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Il terzo membro del Giurì è designato di comune accordo dai due membri così nominati, entro quindici giorni dalla data della loro nomina. In difetto di accordo nel termine predetto, la nomina del terzo membro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione, su richiesta della parte più diligente.
 7. Il Giurì d'Onore procederà senza obbligo di formalità all'esame del ricorso, salvo il principio del contraddittorio, ed emetterà la propria decisione *de bono et equo* entro trenta giorni dalla sua composizione.
 8. La decisione del Giurì d'Onore è definitiva ed inappellabile, e viene trasmessa al Consiglio Generale per l'esecuzione.

Art. 27 - Liquidazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il Consiglio Generale provvede alle operazioni di liquidazione avvalendosi, se del caso, dell'opera di un professionista in qualità di liquidatore.
2. Il bilancio finale di liquidazione è approvato dall'Assemblea, che delibera sulla destinazione dell'eventuale attivo netto, con l'osservanza di quanto imposto al riguardo dalla legge.

Art. 28 - Disposizioni transitorie

1. Entro un anno dall'approvazione del presente Statuto, gli iscritti all'Associazione devono adeguarsi alle previsioni dello stesso.
2. Le disposizioni del presente Statuto inerenti alla composizione degli organi associativi, alla loro durata ed attribuzioni ed ai requisiti soggettivi dei componenti, troveranno applicazione a partire dal termine dei mandati in corso alla data di approvazione dello Statuto stesso.

Rev. 10-2009